



Distretto scolastico n°27

**Istituto Comprensivo "Matteotti-Cirillo"**

Via Baracca,23 –80028 Grumo Nevano (NA)

Tel. 081-8333911: Fax 081 5057569 C.F 80060340637.Cod. Mecc:NAIC897007

Email:naic897007@istruzione.it sito web: www.matteotti-cirillo.edu.it

NAIC897007@pec.istruzione.it

**Istituto con percorsi strumentali**



I.C. "MATTEOTTI - CIRILLO"  
GRUMO NEVANO (NA)  
Prot. 0009230 del 12/12/2024  
IV (Uscita)

Ai docenti  
Ai genitori  
A tutte le docenti FF.SS  
Ai DSGA  
Al personale ATA  
Alla bacheca del portale argo  
Al sito web

**OGGETTO: Indicazioni legge 150 del 1 ottobre 2024 "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati"**

Si informa la comunità scolastica che è stata pubblicata la legge 150 del 1 ottobre 2024, "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati che entrerà in vigore da giorno 31 ottobre 2024.

La legge consta di tre articoli:

Art. 1 Disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti

Art. 2 Disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico Differenziato

Art. 3 Misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastico

L'art. 1 apporta modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Si evidenziano i nuclei di interesse per questa istituzione scolastica:

- 1) la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria
- 2) la valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado
- 3) la riforma dello Statuto delle studentesse e degli studenti

**Valutazione del comportamento nella scuola secondaria di I grado**

La legge n 150/2024 è intervenuta sul D. Lgs. N62/2017, modificando le norme relative alla valutazione del comportamento per gli alunni della scuola secondaria di primo grado (c.5 dell'art.2 e c.2-bis dell'art. 6), stabilendo che:

- a) la valutazione del comportamento è espressa in decimi (e non più con " un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione\*);
- b) Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo»

### **Punti centrali**

Il voto finale assegnato per la condotta è riferito a tutto l'anno scolastico. Nella valutazione dovrà essere dato particolare rilievo a eventuali atti violenti o di aggressione nei confronti degli insegnanti, di tutto il personale scolastico e degli studenti.

- Nelle scuole secondarie di primo grado si ripristina la valutazione del comportamento, che sarà espressa in decimi e avrà un peso maggiore nella valutazione, modificando così la riforma del 2017.
- attesa del Regolamento d'Istituto redatto dalla Commissione nominata ad hoc e approvato dal Consiglio d'istituto.

### **Le modifiche al Regolamento dovranno prevedere:**

- La non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato per voto di condotta inferiore a sei decimi (in caso di mancanze disciplinari gravi e reiterate):
- il coinvolgimento degli studenti in attività di cittadinanza attiva e solidale.
- una maggiore incidenza del voto di condotta nella valutazione complessiva, soprattutto in caso di atti violenti o aggressioni.

### **Art. 1, c. 4**

Al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.

### **Art. 1, c. 5**

I Regolamenti di cui al comma 4 sono adottati nel rispetto dell'autonomia scolastica nonché nel rispetto dei seguenti principi:

a) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, al fine di riformare l'istituto dell'allontanamento della studentessa e dello studente scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:

1) l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti hanno determinato il provvedimento disciplinare;

2) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;

b) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,

n. 122, in modo da:

- 1) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;
- 2) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;
- 3) conferire maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti.

### **Art. 3 "Misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del scolastici "**

L'Art.3 recita:

1. Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre a/l'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa.

La tutela non si limita ai docenti, al personale educativo e ai dirigenti scolastici ma si estende a tutto il personale, includendo il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario)

Il Dirigente Scolastico  
***Dott.ssa Emilia Zanfardino***  
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)